



Comune di Riolunato

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.55 DEL 11/07/2020

OGGETTO: Linee guida in merito al ravvedimento operoso ed all'accertamento in merito all'abitazione principale ai fini IMU

L'anno duemilaventi, addì **undici** del mese di **luglio** alle ore **9.30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
1	Contri Daniela Sindaco	X	
2	Checchi Lorenzo Assessore	X	
3	Rocchi Giordano Assessore	X	

PRESENTI N. **3**

ASSENTI N. **0**

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dott.Contri Laura, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Visto** l'art.13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011 n. 214, il quale prevede: *“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*;
- **Considerato** che tale definizione impone come regola generale, di poter considerare come abitazione principale solamente l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'articolo 13 ha quindi previsto una definizione restrittiva e rigorosa di abitazione principale ai fini IMU. In ragione di tale definizione, la residenza anagrafica non costituisce più solo una presunzione, salvo prova contraria, ma un condizione formale necessaria da sommarsi alla condizione sostanziale della dimora abituale. Ragion per cui entrambe le citate condizioni devono sussistere contemporaneamente non solo in capo al possessore contribuente ma in capo all'intero nucleo familiare;
- **Considerato**, inoltre, che, ad integrazione di quanto sopra esposto, il citato art. 13 specifica che *“nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*. Dunque, in deroga alla disposizione principale il legislatore ha inteso riconoscere l'agevolazione ad una (sola) abitazione tra quelle possedute dal nucleo familiare nell'ambito del medesimo comune, pur in difetto del contestuale riscontro delle citate condizioni con riferimento a tutte le citate u.i.;
- **Considerato** che dall'esposta normativa emerge che l'agevolazione in parola è rivolta a riconoscere un diritto a favore delle famiglie, anche di fatto, e non ai singoli componenti;
- **Considerato** che, una lettura necessariamente restrittiva della norma in oggetto, data la sua natura di norma agevolativa speciale, impone di escludere il riconoscimento dell'agevolazione in parola nel caso di coniugi che abbiano stabilito la dimora abituale e/o la residenza anagrafica in due comuni diversi;
- **Considerato** che in tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione nonché quella delle commissioni tributarie con particolare riguardo alla commissione tributaria provinciale di Modena e quella regionale di Bologna, che hanno peraltro disatteso quanto affermato con circolare n. 3/2012dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **Considerato** l'alto numero delle seconde case nel nostro Comune e dei contribuenti che, avendo una seconda casa, richiedono la residenza anagrafica, scorporando il proprio nucleo familiare, creando così due luoghi diversi delle rispettive residenze;
- **Considerato** comunque che, quanto sopra descritto in materia di agevolazione fiscale, vale anche in assenza di un coniuge o di un nucleo familiare in quanto la residenza anagrafica e la dimora abituale della singola persona devono necessariamente coesistere.
- **Rilevato** che i casi in esame potrebbero essere posti in essere quale manovra elusiva delle norme fiscali al fine di poter fruire del beneficio dell'esenzione IMU riconosciuto per la dimora abituale forzando la norma di esenzione;

- **Sottolineata la necessità** di porre in essere attività finalizzate al controllo delle abitazioni principale situate nel territorio comunale ai fini IMU, allo scopo di arginare comportamenti elusivi delle norme fiscali, attraverso la verifica da parte degli uffici competenti dei seguenti requisiti:
 - sussistenza della contestuale dimora abituale e della residenza anagrafica del contribuente e del relativo nucleo familiare;
 - verifica dell'intestazione delle utenze e relativi consumi, per appurare se l'uso dell'immobile sia compatibile con l'abitudine della dimora da parte dei soggetti che compongono il nucleo familiare ivi residente
 - verifica della effettiva dimora abituale tenendo conto anche delle informazioni che è possibile acquisire d'ufficio relative a luoghi di lavoro-studio-professione etc. dei soggetti componenti il nucleo;
- **Rilevata la necessità di instaurare il più possibile un rapporto collaborativo con i contribuenti**, considerato anche che i contribuenti interessati potrebbero sostenere di essere stati indotti a non versare l'imposta a fronte dell'intervenuta attribuzione della residenza da parte del Comune stesso, la quale residenza, nell'ambito della definizione di abitazione principale ai fini ICI, era stata considerata come presunzione di abitudine della dimora;
- **Preso atto** che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a fronte di quanto disposto dall'art. 10bis D.L. 124/2019, è stato introdotto anche in materia di tributi locali il cd. "*ravvedimento operoso cd "lungo"*", rimuovendo le limitazioni che l'art. 13 D.Lgs. 472/97 poneva all'applicazione di tale istituto alle entrate comunali;
- **Dato atto** che per garantire l'uguaglianza di trattamento dei soggetti interessati, tutti i contribuenti potranno definire la propria posizione tributaria versando l'imposta dovuta dall'anno 2015 (salvo i casi di omessa/infedele denuncia accertabile dall'anno 2014);
- **Ritenuto opportuno**, pertanto, consentire ai contribuenti - per i quali non dovessero riscontrarsi le condizioni sopra esposte per aver diritto all'agevolazione in oggetto con riferimento ad immobili situati nel comune di Riolunato - di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria per le annualità pregresse non ancora prescritte utilizzando il cosiddetto "*ravvedimento operoso lungo*" ai sensi del suddetto dall'art. 10bis D.L. 124/2019;
- **Considerato** che tale ravvedimento dovrà avvenire categoricamente entro il termine del 31/12/2020. Decorso tale termine è fin d'ora dato mandato agli uffici competenti di procedere all'attività di accertamento ed al recupero del tributo dovuto, con applicazione degli interessi e delle sanzioni di legge, nei casi di mancato riscontro delle condizioni di legge esposte.
- **Visto** il Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.;
- **Visto** lo statuto dell'Ente;
- **Visto** il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Con il voto** favorevole ed unanime espresso a scrutinio palese per alzata di mano dai componenti presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI DISPORRE**, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, le seguenti linee guida e d'indirizzo agli uffici comunali competenti:
 1. **Procedere alla verifica** della sussistenza delle condizioni di legge per aver diritto all'agevolazione prevista per l'abitazione principale ai fini IMU.
 2. **Procedere al recupero** del tributo non pagato in caso di mancato riscontro delle predette condizioni di legge.

3. Concedere la possibilità ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale ravvedendosi entro il 31/12/2020 ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.472/97 prima di attivare le precedenti due fasi di verifica ed accertamento, al fine di improntare i rapporti tra la scrivente Amministrazione ed i contribuenti al principio di della leale collaborazione e della buona fede.

4. Dare massima diffusione al presente atto affinché i contribuenti siano informati della possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso prima che gli uffici comunali competenti procedano all'accertamento d'ufficio.

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Linee guida in merito al ravvedimento operoso ed all'accertamento in merito all'abitazione principale ai fini IMU

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, __11/07/2020__

Il Resp.le del Settore Finanziario
Fto Costantina Contri

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Contri Daniela

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Fto Contri Laura

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla data di pubblicazione, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, li _____

La Responsabile del Settore Amministrativo
Fto Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li _____

Il Vice-Segretario Comunale
Fto Contri Laura

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li _____

La Responsabile del Settore Amministrativo
Claudia rag. Contri